



N. 165 - gennaio 2020

Le elezioni regionali in Calabria

Introduzione

Domenica **26 gennaio 2020** si terranno **le elezioni per il Presidente della Giunta della Regione Calabria e per il Consiglio regionale**.

Nella medesima data si svolgeranno anche le elezioni regionali in Emilia-Romagna (alle quali è dedicata una distinta [Nota Breve](#)).

I comizi elettorali sono stati convocati con decreto del Presidente n. 322 del 25 novembre 2019.

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7 e termineranno alle ore 23.

Le elezioni sono contestuali. Entrambe sono a suffragio universale, diretto e avvengono su un'unica scheda.

Nell'allegato A alla presente nota breve sono indicati i risultati della precedente consultazione elettorale.

Nell'allegato B si riporta il modello della scheda di voto.

Chi si vota?

1) **Il Presidente della regione** (art. 34 dello [Statuto](#)¹ della regione Calabria), il quale:

- rappresenta la Regione;
- dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- nomina e revoca il vicepresidente e gli assessori e attribuisce i relativi incarichi;
- provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
- pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
- presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
- promulga le leggi, indice i referendum previsti dallo statuto ed emana i regolamenti regionali;
- sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
- adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
- esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

¹ Di cui alla legge regionale n. 25 del 2004.

2) **L'Assemblea regionale** (artt. 15-16 dello Statuto), la quale, fra l'altro:

- è composta da 31 consiglieri, incluso il Presidente della Giunta regionale;
- esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi;
- definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione e svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale;
- valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;
- approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente, nonché gli atti di programmazione finanziaria della Regione, il bilancio annuale e pluriennale, le loro variazioni, il rendiconto e autorizza l'esercizio provvisorio;
- approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;
- delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione e delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
- approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;

Come si vota?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla legge regionale [n. 1 del 2005](#) ("Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale").

Per quanto non previsto dalla disciplina regionale si deve avere riguardo alla disciplina nazionale, ed in particolare alla legge n. 108 del 1968 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale") e alla legge n. 43 del 1995 ("Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario").

• **Circoscrizione elettorale**

- Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:
 - a) circoscrizione Nord (che comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza);
 - b) circoscrizione Centro (comprendente i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia;);
 - c) circoscrizione Sud (che comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Reggio Calabria).
- La ripartizione dei seggi è stata da ultimo effettuata con decreto del Prefetto di Catanzaro², in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, del 25

² In assenza di una disciplina regionale, per la determinazione dei seggi si ha riguardo all'art.2 della legge n.108/1968, ai sensi del quale la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (comma 2). La competenza prefettizia è ricavabile dal combinato disposto delle seguenti norme: il comma 3, secondo cui la determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi; l'art.10, commi 1 e 2, lettera f), della legge n.131/2003, ai sensi dei quali la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi

novembre 2019. I seggi da eleggere su base di liste circoscrizionali (24) sono così ripartiti: Circoscrizione Nord, 9 seggi; C. Centro, 8 seggi; C. Sud, 7 seggi.

• **Presentazione e composizione delle liste circoscrizionali** (salvo quanto disposto dall'art. 1 della l.r. n.1/2005, la disciplina di riferimento è dettata all'art.9 della legge n.108/1968 e all'art. 1 della legge n.43/1995)

- **Termini di presentazione:** le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della provincia dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.
- Ciascun candidato può presentarsi in un massimo di tre circoscrizioni³ purché sotto lo stesso simbolo.
- Per la circoscrizione elettorale Centro (l'unica composta da comuni appartenenti a più province), le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti⁴.
- **Numero di firme:** le liste circoscrizionali devono essere presentate:
 - a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
 - b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
 - c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
 - d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale n.1/2005, sono tuttavia **esonerate** dalla sottoscrizione degli elettori le liste circoscrizionali che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti del Gruppo misto;

- **Numero di candidati:** Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi arrotondato alla unità superiore
- Dichiarazione di **collegamento:** la presentazione delle liste provinciali dei candidati deve (a pena di nullità) essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.

regionali, spetta nelle regioni a statuto ordinario al prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione, che svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

³ La disposizione pare non perfettamente coordinata con la disposizione recata all'art.1, comma 2-bis (come modificata dall'art.1, comma 1, lettera b), della l.r. n.8 del 2014), che prevede ai fini elettorali la suddivisione del territorio calabrese in (sole) tre circoscrizioni.

⁴ Art. 1, comma 2-quater, della l.r. n.1/2005.

- **Presentazione delle liste regionali** (art. 2 della l.n. 1/2005 in combinato disposto con l'art. 1 della legge n.43/1995)
 - **Termini di presentazione:** le liste dei candidati sono presentate all'Ufficio unico circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione.
 - La lista regionale contiene come **candidatura unica** quella del **candidato** alla carica di **Presidente della Giunta regionale**.
 - La lista regionale **non richiede la sottoscrizione** da parte degli elettori.
 - La lista regionale **non** è contrassegnata da alcun **simbolo**.
 - La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla **dichiarazione di collegamento** con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore.
 - Tale dichiarazione è efficace solo se **convergente con analoga dichiarazione** resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate.

- **Equilibrio di genere**
 - La legge regionale dispone che le liste elettorali **devono comprendere**, a pena di inammissibilità, **candidati di entrambi i sessi**, senza pertanto prevedere una riserva di genere⁵.

- **Esercizio del diritto di voto** (art.2 della l.r. n. 1/2005)
 - Le votazioni per l'elezione dell'assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta sono contestuali e avvengono su un'**unica scheda**.
 - L'elettore ha a disposizione due voti: uno per una lista e uno per il candidato Presidente: è previsto che qualora l'elettore esprima il proprio voto solo a favore di una lista, il voto si intenda espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato. Non è invece ammesso il voto disgiunto (a differenza di quanto accade in altri sistemi elettorali, ad esempio in Emilia-Romagna), cioè il voto per un candidato alla carica di Presidente e, contestualmente, il voto per una delle liste a esso non collegate.
 - È **ammesso il voto di preferenza**. L'elettore ha facoltà di attribuire una preferenza scrivendo il nome di uno dei candidati compresi nella lista.

⁵ Al riguardo, si segnala che a nulla vale la circostanza che la legge regionale faccia salve le disposizioni dell'art.1 della legge n. 43/1995 (non direttamente incise dalla fonte regionale) che contiene il comma 6, ai sensi del quale "In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina". Tale disposizione è stata infatti dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sent. [n. 422 del 1995](#). In quell'occasione la Corte ritenne fondata la censura di legittimità di alcune disposizioni di legge, fra cui quella richiamata, affermando che "l'art. 3, primo comma, e soprattutto l'art. 51, primo comma, [della Costituzione] garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, né consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la "candidabilità"". In proposito, la Corte sostenne che le disposizioni sottoposte al proprio vaglio "non appaiono affatto coerenti con le finalità indicate dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, dato che esse non si propongono di "rimuovere" gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi: la ravvisata disparità di condizioni, in breve, non viene rimossa, ma costituisce solo il motivo che legittima una tutela preferenziale in base al sesso. Ma proprio questo, come si è posto in evidenza, è il tipo di risultato espressamente escluso dal già ricordato art. 51 della Costituzione, finendo per creare discriminazioni attuali come rimedio a discriminazioni passate".

- **Elezione del Presidente** (art.4, comma 1, lett. a) della l.r. n. 1/2005, in combinato disposto con l'art.15 della legge n.108/1968)

È proclamato eletto il candidato della lista regionale che consegue la maggiore cifra elettorale regionale (pari al numero di voti complessivo ottenuto dalle liste medesime). Contestualmente lo stesso è proclamato componente del Consiglio regionale.

- **Sistema elettorale per l'elezione dell'Assemblea**

Il sistema è proporzionale, basato su liste circoscrizionali concorrenti collegate, ciascuna, ad una lista regionale espressione di un candidato Presidente della Giunta, con applicazione di un premio di maggioranza e di una clausola di sbarramento.

- **Soglia di sbarramento** (art. 1, comma 3, della l.r. n. 1/2005)

Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.

- **Assegnazione dei seggi**

Dei 30 seggi del Consiglio:

- a) uno spetta di diritto al Presidente della Giunta (v. *supra*);
- b) 24 seggi sono assegnati con criterio proporzionale, ferma restando la clausola di sbarramento. L'assegnazione è effettuata secondo la disciplina statale, non avendo il legislatore regionale ritenuto di introdurre disposizioni *ad hoc*⁶.

⁶ Si determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale (invero nel caso della Calabria il riferimento alle liste "provinciali" non è corretto, atteso che il territorio è suddiviso nelle circoscrizioni Nord, Centro e Sud di livello non sempre coincidente con le singole province), costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista; si procede indi al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna. A tal fine si divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno e si ottiene il quoziente elettorale circoscrizionale (si tratta di un quoziente calcolato con il metodo Hagenbach-Bischoff); si attribuiscono a seguire ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale (senza considerare la eventuale parte frazionaria) risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; qualora, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale; si stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati; si determina la cifra individuale (pari alla somma dei voti di preferenza validi) di ogni candidato di ciascuna lista circoscrizionale; si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali; sono proclamati eletti nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo detta graduatoria, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate; i seggi non attribuiti a livello circoscrizionale lo sono a livello regionale secondo la seguente procedura: si divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni e si ottiene il quoziente elettorale regionale; si divide, successivamente, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente (tralasciando l'eventuale parte frazionaria) e si determina così il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo; infine i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati; i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti esauriti, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta (si veda più in dettaglio l'art.15, in particolare i primi quindici commi, della legge n. 108/68).

- c) i restanti 6 seggi sono utilizzati al fine di assicurare un premio di maggioranza (v. *infra*). L'assegnazione di tali seggi è effettuata sulla base di una disciplina regionale, innovativa rispetto a quanto contenuto nella legge n.108/1968⁷.
 - d) uno dei seggi attribuiti alle liste non collegate con la lista regionale espressione del Presidente eletto spetta al "miglior perdente", cioè al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente⁸.
- Il sistema elettorale prevede un **premio di maggioranza volto ad assicurare in ogni caso** alla coalizione o al gruppo di liste collegate **al Presidente la maggioranza** consiliare, consentendo il raggiungimento di un numero di seggi almeno pari al 55 per cento del totale.

Il sistema è così congegnato: si individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale (e, come detto, viene proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista).

Al gruppo o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale espressione del candidato eletto Presidente, qualora abbiano ottenuto, a seguito del riparto dei (24) seggi in base al criterio proporzionale, un numero di seggi pari o superiore a 15, vengono attribuiti ulteriori 3 seggi. Gli altri 3 seggi sono assegnati alle liste non collegate al candidato Presidente eletto, secondo un criterio proporzionale.

Di contro, al gruppo o i gruppi di liste collegate alla lista regionale del Presidente eletto, qualora abbiano ottenuto un numero di seggi pari o inferiore a 15, sono assegnati tutti i 6 seggi a titolo di premio di maggioranza⁹. In tal caso, occorre verificare se la medesima lista regionale abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

In caso contrario, qualora al contempo non abbia neanche conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, si procede all'assegnazione di un numero di seggi ulteriore¹⁰ sì da raggiungere tale soglia.

In caso favorevole, viene assegnato alla lista regionale del presidente un premio maggioritario tale da far raggiungere alla stessa un numero di seggi pari al 60 per cento del totale.

*a cura di Luigi Fucito
con la collaborazione di Simone Bonanni*

⁷ Art. 4 della l.r. n. 1/2005.

⁸ Al riguardo, occorre precisare che l'art.1 della legge regionale n. 19 del 2014 aveva soppresso la disposizione vigente contenente (il rinvio ad una norma statale sulla) previsione della nomina a consigliere regionale del candidato miglior perdente. Tale intervento legislativo è stato tuttavia dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, la quale ha censurato la circostanza che esso sia stato effettuato nel periodo di *prorogatio* (cioè nel periodo compreso fra la scadenza anticipata del mandato del precedente Consiglio regionale e la proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni), senza presentare nè il carattere di urgenza e indifferibilità, nè quello di atto dovuto (che invece ha ritenuto sussistenti con riguardo ad altre disposizioni della medesima legge che miravano a modificare la disciplina elettorale nel senso indicato dal Governo nel ricorso alla Consulta, con specifico riferimento alle percentuali di sbarramento e ai seggi attribuiti con il premio di maggioranza).

⁹ In tale evenienza alle altre liste non viene attribuito alcun seggio ulteriore.

¹⁰ Tali seggi aggiuntivi vengono sottratti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo nell'ambito delle operazioni per l'assegnazione dei (24) seggi su base proporzionale, e in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio (art.4, comma 1, lett. e), della l.r. n.1/2005).

Allegato A
Risultati delle elezioni regionali in Calabria del 23 novembre 2014

Elettori	1.897.729	Votanti	836.531	44,08 %	
Schede bianche	9.931	Schede non valide (bianche incl.)	38.268		
Candidati / Liste regionali	Liste circoscrizionali	Voti	%	Seggi	
OLIVERIO GERARDO MARIO	Eletto pres.	490.229	61,41		
	PARTITO DEMOCRATICO	185.209	23,67	9	
	OLIVERIO PRESIDENTE	97.618	12,48	5	
	DEMOCRATICI PROGRESSISTI	56.928	7,28	3	
	CALABRIA IN RETE - CAMPODEMOCRATICO	40.763	5,21	1	
	LA SINISTRA	34.120	4,36	1	
	AUTONOMIA E DIRITTI	29.312	3,75		
	CENTRO DEMOCRATICO	26.831	3,43		
	NUOVO CDU	12.007	1,53		
	TOTALE COALIZIONE	482.788	61,71	19	
FERRO WANDA		188.288	23,59		
	FORZA ITALIA	96.066	12,28	5	
	CASA DELLE LIBERTA'	67.189	8,59	3	

NOTA BREVE: Le elezioni regionali in CalabriaUfficio ricerche su questioni regionali e delle
autonomie locali - Servizio Studi del Senato

		FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	19.353	2,47	
		TOTALE COALIZIONE	182.608	23,34	8
D'ASCOLA VINCENZO MARIO DOMENICO detto NICO					
		NUOVO CENTRO DESTRA	47.574	6,08	3
		UNIONE DI CENTRO	21.020	2,69	
		TOTALE COALIZIONE	68.594	8,77	3
CANTELMI CONO					
		MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	38.345	4,90	
GATTUSO DOMENICO					
		L'ALTRA CALABRIA	10.062	1,29	
TOTALE					
		CANDIDATI LISTE REGIONALI	798.263		
		LISTE CIRCOSCRIZIONALI	782.397		30

Allegato B
Modello scheda di voto
 di cui alla legge regionale n. 1/2005

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
Lista provinciale 1 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 10 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE
Lista provinciale 2 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 11 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 3 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 12 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 4 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 13 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 5 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 14 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 6 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 15 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 7 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 16 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 8 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 17 (Voto di preferenza)	
Lista provinciale 9 (Voto di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista provinciale 18 (Voto di preferenza)	